

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i. pubblicata nel BURM n. 18 del 16/8/2002
"Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale"

AVVISO n. 15/2018

Visto l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i.,

SI RENDE NOTO

che ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (*Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva*), il Consiglio regionale deve procedere alla designazione di tre esperti in seno al Comitato tecnico regionale per lo sport.

Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di disponibilità devono presentare istanza e sono tenuti a dichiarare: generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, P.E.C., il/i titolo/i di studio posseduto/i, i requisiti richiesti per l'accesso alla carica, attività lavorative ed esperienze svolte, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Il Comitato tecnico regionale per lo sport resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuali rimborsi di spese di viaggio, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

I componenti del Comitato tecnico non devono versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 16/2002, per quanto non soggetto alla prevalenza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 39/2013.

Gli articoli nn. 7 e 10 del decreto legislativo n. 235/2012 dispongono le cause di incandidabilità nei confronti di coloro che sono destinatari di una sentenza di condanna penale definitiva ovvero di una misura di prevenzione, secondo quanto disposto dalle lettere a)-f) del comma 1 dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 10 del medesimo d.lgs. 235/2012.

Il decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce le condizioni di incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e comunque ostative alla nomina.

Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata (nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale") all'indirizzo consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, o consegna a mano il lunedì e il mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - alla "Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso", la loro manifestazione di disponibilità con allegato, **a pena della non inclusione nell'elenco delle manifestazioni di disponibilità all'incarico**, il proprio curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, da cui risultino le esperienze in attività di programmazione, monitoraggio e ricerca relative alle attività sportive, nonché le esperienze politico-amministrative, debitamente datate e firmato. La manifestazione di interesse deve essere inoltrata entro e non oltre il **trentesimo** giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso.

Si evidenzia che ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 16/2002, il Consiglio regionale può nominare, a componente del Comitato tecnico regionale dello sport, anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità purché in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;
- inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate;
- prive della sottoscrizione dell'istanza;
- non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
- carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin d'ora, che saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l'amministrazione procederà d'ufficio a darne notizia all'autorità giudiziaria.

La firma apposta in calce alla manifestazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., non è soggetta ad autenticazione se alla stessa è allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Campobasso,

F.to Il Presidente del Consiglio regionale
Salvatore Micone